

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1867-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE CORNAGGIA MEDICI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1966

---

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1967

---

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, di iniziativa dei senatori Venturi e Zenti, è stato presentato, a seguito di una decisione della 4<sup>a</sup> Commissione Difesa del Senato, presa il 16 maggio 1966, nella quale si affermava che la detta Commissione non avrebbe approvato *disegni di legge specifici* in deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, relativi alla riapertura dei termini per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare pur concernenti episodi gloriosi ed eroici. Infatti, la 4<sup>a</sup> Commissione aveva ritenuto che non fosse opportuno presentare dei singoli disegni, per la riapertura dei termini relativamente alla preindicata legge, ma che fosse necessaria una riapertura generale dei termini, evidentemente con scadenza determinata. Lo scopo era di evitare il succedersi di singoli disegni di legge — pur concernenti nobilissime situazioni — e di consentire ad altri enti, ugualmente meritevoli, di avere l'adeguato riconoscimento.

Col presente disegno di legge, che riapre il termine per la presentazione delle proposte, si ha il vantaggio di dare maggiore pubblicità all'iniziativa, cosicchè anche altri Co-

muni, pure tanto segnalatisi nella Resistenza, potranno chiedere che venga loro riconosciuto l'ambito segno del valore militare di cui si siano resi degni.

Per queste ragioni è apparso alla 4<sup>a</sup> Commissione che il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Venturi e Zenti fosse degno di considerazione. La Commissione stessa ha poi ritenuto che il termine del 31 dicembre 1967 fosse troppo limitato, dato il periodo di tempo che sarà necessario per il duplice esame del disegno di legge stesso da parte delle due Camere.

Ha pertanto indicato, nel testo che viene presentato al Senato, il nuovo termine del 31 dicembre 1968. Con questa legge si avrà un'economia legislativa; si consentirà una più ampia conoscenza da parte dei singoli Comuni della facoltà di presentare nuove proposte, fermo restando l'esclusivo diritto della Commissione ministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, di vagliare le richieste.

Per questi motivi, si raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge di cui trattasi nel testo proposto dalla 4<sup>a</sup> Commissione.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*

#### DISEGNO DI LEGGE

##### TESTO DEI PROPONENTI

###### *Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare, è riaperto dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1967.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### TESTO DELLA COMMISSIONE

###### *Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare, è riaperto dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1968.